

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 31 gennaio 2012

Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale: istituzione del registro per la repertoriatura degli attestati e definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, istituisce un registro regionale per la repertoriatura degli attestati di qualifica professionale, di diploma professionale e di competenze e definisce le modalità di individuazione dei profili regionali nell'ambito delle figure previste dal Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 27 luglio 2011 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni l'Accordo tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito a livello nazionale con decreto MIUR del 11 novembre 2011.

L'Accordo costituisce l'ultimo atto in ordine temporale di un percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, avviato con l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, proseguito con l'individuazione di modelli comuni di certificazione intermedia e finale (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004), di standard minimi comuni delle competenze sia di base che tecnico-professionali (Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, del 5 ottobre 2006 e del 5 febbraio 2009) e con l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale definito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29.04.2010.

L'Accordo in oggetto:

- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle

figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);

- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali e per i quarti anni dell'istruzione e formazione professionale già definiti nell'Accordo del 29.04.2011 (allegati 2 e 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- definisce gli standard delle competenze di base del terzo e del quarto anno dell'istruzione e formazione, completando così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (allegato 4 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- approva nuovi modelli per l'attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l'attestato di competenze, rilasciabile in esito a segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011), prevedendo la firma del Legale Rappresentante dell'istituzione formativa/scolastica e/o del Responsabile individuato dalle specifiche normative delle Regioni/Pubblica Amministrazione (P.A.), ovvero, limitatamente agli attestati di competenze, del Responsabile della procedura individuato dalle singole Regioni/P.A.

L'Accordo in esame riafferma il principio secondo cui, in esito ai percorsi triennali attivati nel 2010-2011, sono rilasciabili esclusivamente le figure del Repertorio nazionale, che si configurano come uno standard minimo formativo assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale delle figure stesse. Gli indirizzi nazionali descritti per alcune figure costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

Le figure e i relativi indirizzi descritti nel repertorio nazionale possono ulteriormente definirsi, a livello regionale, in profili regionali, che rappresentano una declinazione dello standard nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Ciò premesso, si propone di:

1. recepire "l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226";
2. individuare nel legale rappresentante dell'Organismo di Formazione accreditato o nel suo delegato il Responsabile incaricato di sottoscrivere sia gli attestati di qualifica professionale e i diplomi professionali, sia gli attestati di competenze previsti negli allegati 5, 6 e 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011;
3. istituire presso la Direzione regionale Formazione un apposito registro regionale per la repertoriatura degli attestati di qualifica professionale, di diploma professionale e di competenze.

In detto registro verranno numerati con ordine progressivo tutti gli attestati di qualifica, di diploma o di competenze rilasciati agli allievi dei percorsi di istruzione e formazione

e sottoscritti dai legali rappresentanti degli Organismi di Formazione accreditati o dai loro delegati;

4. definire le modalità di determinazione dei profili regionali collegati alle figure del repertorio nazionale secondo il procedimento descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Formazione potrà definire ulteriormente con proprio atto le modalità di gestione e tenuta del registro ed ogni altro adempimento conseguente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Vista la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;

- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - European Qualifications Framework (EQF), del 23 aprile 2008;

- Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (European Credit system for Vocational Education and Training - ECVET);

- Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010;

- Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, recepito a livello nazionale con decreto MIUR del 11 novembre 2011.

delibera

1. di recepire per i motivi indicati in premessa l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;

2. di individuare nel legale rappresentante dell'Organismo di Formazione accreditato o nel suo delegato il Responsabile incaricato di sottoscrivere sia gli attestati di qualifica professionale e i diplomi professionali sia gli attestati di competenze previsti negli allegati 5, 6 e 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;

3. di istituire presso la Direzione regionale Formazione un apposito registro regionale per la repertoriazione degli attestati di qualifica professionale, di diploma professionale e di competenze.

In detto registro verranno numerati con ordine progressivo tutti gli attestati di qualifica, di diploma o di competenze rilasciati agli allievi dei percorsi di istruzione e formazione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli Organismi di Formazione accreditati o dai loro delegati; il Dirigente regionale della Direzione Formazione potrà definire ulteriormente con proprio atto le modalità di gestione e tenuta del registro ed ogni altro adempimento conseguente;

4. di definire le modalità di determinazione dei profili regionali collegati alle figure del repertorio nazionale secondo il "Procedimento per la definizione dei profili regionali nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale", descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ai sensi del D. LGS. 226/2005

Procedimento per la definizione dei profili regionali nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale

PREMESSE

L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" ha definito nell'allegato n. 1 i "Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale".

L'Accordo del 27/7/2011 istituisce il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, dove, in continuità con le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali descritti negli allegati da 1 a 5 all'Accordo del 29/4/2010 e ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi professionali, sono definite le figure di riferimento per i titoli conseguibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il medesimo Accordo prevede che le figure di differente livello previste nel repertorio nazionale siano articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

Il presente documento istituisce un apposito procedimento per la definizione dei profili regionali, finalizzata a documentare l'aderenza del profilo proposto alla domanda formativa del tessuto produttivo del territorio.

Sulle figure e gli standard previsti dal Repertorio nazionale, l'allegato 1 all'Accordo del 27 luglio 2011 prevede quanto segue:

- a. la figura nazionale di riferimento è uno standard minimo formativo assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- b. gli indirizzi nazionali descritti per alcune figure costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione;
- c. figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in profili;
- d. i profili regionali rappresentano una declinazione dello standard nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Dall'impianto descritto discende che le competenze tecnico-professionali e le competenze di base che, in ragione di specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale, si devono intendere sempre come aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale e pertanto ogni eventuale declinazione regionale delle figure nazionali non potrà dar luogo a profili con competenze limitate a una particolare attività lavorativa già compresa negli standard della figura nazionale.

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI REGIONALI

1. INIZIATIVA

Eventuali articolazioni delle figure del Repertorio Nazionale in profili regionali intervengono con uno specifico provvedimento emanato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione a conclusione di un procedimento amministrativo.

Il procedimento viene attivato da una "proposta di profilo regionale" presentata:

- da una o più Associazioni imprenditoriali od Organizzazioni sindacali dei lavoratori partecipanti alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali istituita dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3;
- da uno o più Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- da uno o più Istituti Professionali iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, con esperienza nell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale.

oppure formulata d'ufficio sulla base di istanze da parte dei Soggetti suddetti.

La proposta di profilo regionale - redatta sul format riportato in calce alle presenti Linee Guida - deve individuare competenze, declinate in abilità-conoscenze, aggiuntive rispetto a quelle assunte per la figura/indirizzo del Repertorio Nazionale.

Ciascuna proposta di profilo deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi interessati, attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi, richieste dal mercato del lavoro.

Ogni proposta di profilo regionale presentata dagli Organismi di Formazione o da Istituti Professionali accreditati ai sensi della L.R. 19/2002, deve essere accompagnata da lettere di sostegno espresse da associazioni di categoria del comparto e da imprese interessate che richiedono l'attivazione del profilo.

Per garantire un'adeguata sinergia tra realtà produttive e realtà formative, possono essere attivate partnership qualificate con Organismi di formazione e/o Istituti Professionali interessati a realizzare il profilo, con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, aziende e sistemi produttivi locali.

Inoltre ogni proposta di profilo deve essere accompagnata da:

- a. una analisi del tessuto economico del territorio, finalizzata ad illustrare l'aderenza del profilo proposto al/ai fabbisogno/i del territorio;
- b. una esposizione dei dati occupazionali del settore specifico dove dovrebbe trovare inserimento il profilo proposto.

Il Dirigente della Direzione Formazione potrà definire ulteriormente con proprio atto le modalità di gestione e tenuta del registro ed ogni altro adempimento conseguente.

2. ISTRUTTORIA

La proposta di profilo accompagnata dai relativi documenti viene valutata da un apposito nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione secondo i criteri di seguito esposti.

Ammissibilità formale

Una proposta di profilo regionale è ammissibile formalmente se:

1. presentata da uno dei soggetti abilitati in base alle previsioni delle presenti linee guida;
2. è configurabile come declinazione di una delle figure del repertorio nazionale;
3. è redatta in modo corretto sul format riportato in calce alle presenti Linee Guida;
4. individua competenze, declinate in abilità-conoscenze, aggiuntive rispetto a quelle assunte per la figura/indirizzo di riferimento del Repertorio Nazionale.

E per le proposte di profilo presentate dagli Organismi di formazione o da Istituti Professionali di Stato se:

5. accompagnata da lettere di sostegno espresse da associazioni di categoria del comparto e da imprese interessate che richiedono l'attivazione del profilo.

Ammissibilità sostanziale

Le proposte di profilo giudicate ammissibili sotto il profilo formale sono valutate sotto il profilo sostanziale secondo i criteri esposti nella seguente griglia.

Griglia per la valutazione dell'ammissibilità sostanziale della proposta:

Parametro		Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
Parametro 1	Analisi dei fabbisogni: Cir-costanziata descrizione della proposta rispetto al tessuto economico di riferimento.	Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 2	Analisi dei fabbisogni: Coe-renza del profilo proposto alla domanda formativa rilevata dal territorio e/o dalle aziende nel contesto economico del Veneto.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 3	Analisi dei fabbisogni: Con-gruenza dei dati occupazionali esposti con il profilo proposto.	Ottimo	8 punti
Parametro 4	Qualità della proposta: Valore aggiuntivo dei risultati di apprendimento attesi per il profilo proposto in rapporto agli standard di competenza della figura/indirizzo nazionale.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 5	Qualificazione del soggetto proponente: presenza di partenariati con organismi di formazione e/o istituti professionali interessati a realizzare il profilo, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, aziende e sistemi produttivi locali e livello di coinvolgimento nella proposta.	Ottimo	8 punti

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	
...	
Denominazione della figura	...
Indirizzo della figura in cui si inserisce il profilo	...
Denominazione del profilo proposto	...
Descrizione sintetica del profilo	...
Processo di lavoro caratterizzante il profilo	es. A.
.....	

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITÀ	COMPETENZE
A. ...	1.
Attività	2.
- ...	
- ...	3. ...
- ...	

COMPETENZA N. 1	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ...	- ...
- ...	- ...
- ...	- ...

COMPETENZA N. 2	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ...	- ...
- ...	- ...
- ...	- ...

COMPETENZA N. 3	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ...	- ...
- ...	- ...
- ...	- ...

È giudicata ammissibile la proposta di profilo in regola con tutti i requisiti formali e che abbia conseguito un punteggio pari ad almeno 4 punti (sufficiente) in ognuno dei parametri di ammissibilità sostanziale.

3. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

La proposta di profilo regionale giudicata ammissibile sia sotto il profilo formale che sostanziale viene approvata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Ogni proposta di profilo sarà approvata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

FORMAT DESCRITTIVO

per la presentazione di proposte di profilo regionale nell'ambito del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale